

Anno XXXVIII

REPUBBLICA ITALIANA

N. 35 Speciale
Enti Locali



BOLLETTINO UFFICIALE

REGIONE ABRUZZO

L'AQUILA, 11 APRILE 2007

PALAZZO CENTI



Spedizione in abbonamento postale - 70% Div. Corr. D.C.I. - AQ

BOLLETTINO UFFICIALE

INFORMAZIONI

Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo è pubblicato in L'Aquila dalla Presidenza della Giunta Regionale presso cui ha sede il servizio Bollettino che ne cura la direzione, la redazione e l'amministrazione.

Le uscite sono differenziate a seconda del contenuto.

Il Bollettino Ordinario si compone di 3 parti:

I° PARTE: dove vengono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti del Presidente della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali - integralmente o in sintesi - che possono interessare la generalità dei cittadini.

II° PARTE: dove vengono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione.

III° PARTE: dove vengono pubblicati gli annunci e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione - gratuita o a pagamento - è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati).

Nei **Supplementi** vengono pubblicati tutti gli atti riguardanti il personale regionale, gli avvisi e i bandi di concorso interno. Questa tipologia di bollettino non è inclusa nell'abbonamento.

In caso di necessità si pubblicano altresì numeri **Straordinari** e **Speciali**.

ABBONAMENTO E PASSWORD

E' possibile sottoscrivere abbonamenti in qualunque periodo dell'anno. Il **costo annuale è di € 77,47** da versare sul **c.c.p. n° 12101671** specificando nella causale: "Nuovo abbonamento". L'attivazione dell'abbonamento decorrerà non prima della ricezione da parte della Redazione dell'attestazione di pagamento. Al fine di velocizzare la pratica è consigliabile inviare copia del versamento effettuato alla Redazione tramite fax al numero **0862 364665**.

L'abbonamento al cartaceo offre anche la possibilità di consultare i bollettini sul sito della Regione Abruzzo tramite l'apposita password da richiedere compilando la scheda sul sito <http://bura.regione.abruzzo.it> oppure specificando tale richiesta nel fax inviato.

Dopo questa operazione, il Servizio provvederà ad inviare tramite posta ordinaria una user e una password strettamente personali che consentiranno l'accesso al Bollettino on-line limitatamente al periodo di validità dell'abbonamento al bollettino cartaceo.

INSERZIONI

La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui tali atti siano di interesse esclusivo della Regione e dello Stato.

Le richieste di pubblicazione di avvisi, bandi ecc. devono essere indirizzate con tempestività ed esclusivamente alla:
Direzione del Bollettino Ufficiale - Corso Federico II n. 51 - 67100 L'Aquila

Il testo da pubblicare deve pervenire:

- in originale o copia conforme regolarizzata ai fini del bollo;
- munito della ricevuta del versamento sul c.c.p. n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila, per un importo variabile in relazione all'atto da pubblicare e calcolato in base a quanto di seguito riportato:
 - per titoli ed oggetto che vanno in neretto pari a € 1,81 a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute)
 - per testo di ciascuna inserzione pari a € 1,29 a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute).

Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo dalla "data di pubblicazione sul B.U.R.A.".

AVVERTENZE

- Gli abbonamenti e le Inserzioni vengono effettuati esclusivamente tramite **c.c.p. n° 12101671** intestato a:
Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila. - n. fax 0862 364665
- Costo fascicolo: **€ 1,29** - Arretrati, solo se disponibili, **€ 1,29**.
- Le richieste dei numeri mancanti non verranno esaudite trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione
- Unico punto vendita: Ufficio B.U.R.A. - Corso Federico II n° 51 - 67100 L'Aquila
- Orario per il pubblico: dal lunedì al venerdì dalle **ore 9.00** alle **ore 13.00** ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

SOMMARIO

Parte I

Leggi, Regolamenti ed Atti della Regione

ATTI

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 24.02.2007, n. 180:

L.R. n. 32/2006 art. 3 “Istituzione del Fondo di solidarietà per i piccoli Comuni. – Recepimento intesa Regione, Anci, Uncem e Lega delle Autonomie. – Pag. 4

DELIBERAZIONE 19.03.2007, n. 243:

Art. 238 bis della L.R. 08/02/2005, n. 6: “Criteri e modalità per l’accesso ai contributi di cui all’articolo 238 bis della legge regionale n. 6/2005 concernente: “legge finanziaria 2005”. Recepimento intesa tra Regione Abruzzo e Anci Abruzzo: “Modifiche ed integrazioni all’intesa stipulata il 23 marzo 2006”. Pag. 8

DELIBERAZIONE 19.03.2007, n. 246:

Legge regionale 10 maggio 2002, n. 7, art. 4, commi 1 e 2 – Interventi di sostegno alla pluriattività delle aree montane - Direttive di attuazione - Anno 2007.- Pag. 14

DELIBERAZIONE 19.03.2007, n. 247:

Legge regionale 10 maggio 2002, n. 7, art. 4, comma 3 e s. m. ed i.– Contributi alle Comunità Montane ed ai Comuni montani per l’acquisto o la riconversione di autobus e minibus per il trasporto locale per le esigenze sociali del territorio e per l’abbattimento delle tariffe di lavoratori e studenti. Direttive anno 2007. Pag. 26

DELIBERAZIONE 19.03.2007, n. 248:

L.R. 29 del 25/08/06 recante “1° Provvedimento di variazione alle LL.RR. nn. 46 e 47/2005 (Bilancio e Finanziaria) – Art. 46 – Criteri e modalità per la concessione dei contributi ai Comuni Montani per interventi a favore delle scuole..... Pag. 31

 PARTE I

 LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI
 DELLA REGIONE

 ATTI

 DELIBERAZIONI DELLA
 GIUNTA REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 24.02.2007, n. 180:

L.R. n. 32/2006 art. 3 “Istituzione del Fondo di solidarietà per i piccoli Comuni. – Recepimento intesa Regione, Anci, Uncem e Lega delle Autonomie. –

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale n. 32 del 08/11/2006 recante “Disposizioni a favore degli Enti locali per promuovere lo sviluppo del sistema delle autonomie nella Regione Abruzzo” pubblicata sul B.U.R.A n.66 del 22/11/2006 che, all’art. 3 istituisce il Fondo di solidarietà per i piccoli Comuni;

Vista la legge regionale n. 47 del 28/12/2006 concernente: “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Regione Abruzzo”, pubblicata sul B.U.R.A. n. 78 del 29/12/2006 con la quale, tra l’altro, con l’allegato dell’art. 1 ha rifinanziato l’art. 3 della L.r. n. 32/2006;

Visto l’importo stanziato sul capitolo 121542 U.P.B. 14.01.005 del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007, relativo a: “Fondo di solidarietà per i piccoli Comuni” pari a €75.000,00 (settantacinquemila);

Considerato che:

- la Regione può intervenire a favore dei piccoli Comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti sulla base dell’ultimo censimento, mediante l’istituzione di un fondo di solidarietà teso a fronteggiare oneri impreveduti e urgenti derivanti da situazioni imprevedibili diverse da quelle di protezione civile, già disciplinate da altre leggi regionali, che non possono essere fronteggiate con le risorse del bilancio comunale;
- in data 12/02/2007 è stata raggiunta l’intesa tra l’assessore regionale preposto alle “Riforme Istituzionali, Autonomie locali, Sviluppo Montano e Municipalità” e i rappresentanti regionali dell’Anci, Uncem e Lega delle Autonomie, allegato alla presente deliberazione e che forma parte integrante e sostanziale della stessa (All. “A”), dove, tra l’altro, vengono stabilite le modalità e le tipologie di accesso al fondo;

Dato atto che il Dirigente del Servizio "Riforme Istituzionali e Rapporti con gli Enti Locali", ha espresso parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa e sulla legittimità dell’atto con la sottoscrizione dello stesso;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per quanto riferito in premessa:

- 1) di recepire l’intesa di cui in premessa, allegato al presente atto che forma parte integrante e sostanziale della stessa (All. “A”);
- 2) di confermare come da intesa le fattispecie classificabili nelle seguenti tipologie:
 - Sentenza esecutiva o atti esecutivi a seguito di contenzioso civile;
 - Sentenza emessa a seguito di contenzioso in materia di espropriazione pubblica iniziato da almeno 5 anni;

- Oneri derivanti da obbligazioni scaturenti da fideiussioni, per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti di cui all'art. 207 del D.P.R. 267/00;
 - Fatti imprevisti e imprevedibili non ricomprensibili nelle situazioni di protezione civile o per i quali non è vigente una apposita regolamentazione normativa;
- 3) di stabilire che le istanze da parte dei piccoli comuni con popolazione inferiore ai 2000 abitanti, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 32/2006 devono essere presentate al momento del sorgere delle obbligazioni e dei fatti imprevisti alla Direzione "Riforme Istituzionali, Enti Locali, Controlli", allegando:
- la delibera dell'organo competente comunale di richiesta di intervento specificando la tipologia prevista dalle modalità di accesso;
 - certificazione del Responsabile del Servizio finanziario attestante che non è possibile far fronte agli oneri previsti con le disponibilità di bilancio in esercizio;
- 4) di affidare alla Direzione "Riforme Istituzionali, Enti Locali, Controlli" il compito di provvedere alla istruttoria delle istanze e alle successive liquidazioni con determinazioni dirigenziali del dirigente del Servizio "Riforme Istituzionali e Rapporti con gli Enti Locali";
- 5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.*

Segue allegato

Att. "A"

12 FEBBRAIO 2007

INTESA

DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI
 ENTI LOCALI E CONTROLLI
 Per copie conformi all'originale
 composta di n. 2 fogli e
 n.
 Pescara li. 12/02/07
 IL DIRIGENTE

La Legge regionale n. 32 del 08 Novembre 2006 ha previsto all'art. 2 l'istituzione di un fondo di solidarietà per i piccoli Comuni.

La ratio della norma è quella di dare la possibilità alla Regione di intervenire a favore dei piccoli Comuni con popolazione inferiore ai 2000 abitanti per fronteggiare oneri imprevisti ed urgenti derivanti da situazioni imprevedibili diverse da quelle di protezione civile perché già disciplinate da apposite norme.

La legge dispone che le modalità di accesso al fondo siano disciplinate da una delibera di Giunta che deve acquisire l'intesa con l'ANCI - UNCEM- LEGA DELLE AUTONOMIE.

La natura del fondo, che per il 2006 ha uno stanziamento pari a 75.000 euro, presuppone che venga alimentato annualmente o in corso di esercizio per perseguire le finalità per il quale esso è stato costituito. Infatti anche per il 2007 la legge finanziaria ha provveduto al rifinanziamento per lo stesso importo.

Preliminarmente vanno individuate le tipologie degli oneri dovuti che sul piano gestionale contabile vanno classificate come sopravvenienze passive che rappresentano un valore economico negativo di carattere straordinario per il sopraggiungere di un elemento passivo, non previsto o maggiore di quello ritenuto o rappresentato contabilmente. Spese per le quali non è e non era possibile effettuare la necessaria previsione in bilancio ed assumere conseguentemente il relativo impegno di spesa in quanto legato a fatti straordinari ed imprevisti ed a indisponibilità di risorse finanziarie.:

Le fattispecie classificabile in tale tipologie

1. Sentenza esecutiva o atti esecutivi a seguito di contenzioso civile;
2. Sentenza emessa a seguito di contenzioso in materia di espropriazione pubblica iniziato da almeno 5 anni;
3. oneri derivanti da obbligazioni scaturenti da fidejussioni, per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti di cui all'art. 207 del D.P.R. 267/00;

180 2 FEB 2007
 IL DIRIGENTE

4. fatti imprevisti e imprevedibili non ricomprensibili nelle situazioni di protezione civile o per i quali non è vigente una apposita regolamentazione normativa;

Le istanze, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 32/06 della Regione devono essere presentate al momento del sorgere delle obbligazioni e dei fatti imprevisti. La documentazione da allegare alle richieste da inviare alla Direzione "Riforme Istituzionali, Enti Locali, Controlli":

1. La delibera dell'organo competente comunale di richiesta di intervento specificando la tipologia prevista dalle presenti modalità di accesso;



2. certificazione del Responsabile del Servizio finanziario attestante che non è possibile far fronte agli oneri previsti con le disponibilità di bilancio in esercizio. .

La Regione, con determina dirigenziale, interviene con un contributo sino ad un massimo di 50000 euro dell'ammontare degli oneri a carico del Comune e comunque non superiore al 90 % dell'ammontare degli oneri a carico del Comune.

I comuni destinatari del sostegno regionale sono tenuti entro 120 giorni dalla erogazione del contributo a trasmettere gli atti degli organi comunali di avvenuto adempimento delle obbligazioni e della rendicontazione delle spese sottoscritte dal Sindaco, e dal responsabile finanziario.

Solo per casi eccezionali e straordinari debitamente motivati, ed in deroga a quanto sopra previsto, la giunta Regionale può intervenire a favore di un Comune con un contributo pluriennale tale da consentire l'adempimento delle obbligazioni sorte di rilevanti entità finanziarie.

Per l'anno 2006 vengono valutate le istanze pervenute in ordine cronologico e nel rispetto delle modalità di cui al presente atto..

Regione Abruzzo

ANCI

UNCEM

Lega delle Autonomie

Giovanni D'Amico

Giovanni Meuti

Diego Gasbarri

Ugo Nozi

Sergio Moroni

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 19.03.2007, n. 243:

Art. 238 bis della L.R. 08/02/2005, n. 6: “Criteri e modalità per l’accesso ai contributi di cui all’articolo 238 bis della legge regionale n. 6/2005 concernente: “legge finanziaria 2005”. Recepimento intesa tra Regione Abruzzo e Anci Abruzzo: “Modifiche ed integrazioni all’intesa stipulata il 23 marzo 2006”.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 238 bis della L.R. 08/02/2005, n. 6, concernente “Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo” (Legge finanziaria regionale 2005) introdotto dall’art. 1, comma 101, della L.R. 09/11/2005, n. 33;

Visto, altresì che l’art. 12, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che dispone che “la concessione di contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici sono subordinate alla predeterminazione e alla pubblicazione da parte delle Amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e modalità cui le Amministrazioni devono attenersi”;

Atteso che il richiamato articolo istituisce un fondo per la concessione di contributi ai Comuni, con popolazione inferiore a 3000 abitanti, risultanti dall’ultimo censimento, per la partecipazione autonoma ai Bandi europei, nell’ambito delle iniziative della Regione di valorizzazione delle Autonomie locali e, soprattutto, dei piccoli Comuni;

Rilevato che la Regione, al fine di favorire l’accesso degli enti locali alle risorse comunitarie per la realizzazione di progetti che gli Organi comunitari attivano a livello europeo conce-

de un contributo pari al 40% del costo complessivo dello stesso;

Rilevato, altresì, che la Giunta Regionale ha approvato la deliberazione n. 222 del 14 marzo 2006, contenente le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, previa intesa con l’ANCI Abruzzo (Associazione Nazionale Comuni Italiani);

Considerato che in data 21/02/2007 è stata raggiunta tra Regione Abruzzo e Anci Abruzzo una nuova intesa che modifica ed integra la precedente di cui alla delibera di Giunta regionale n. 222 del 14 marzo 2006, allegata alla presente deliberazione e che forma parte integrante e sostanziale della stessa (All. “A”), dove, tra l’altro, vengono stabiliti i criteri e le modalità per l’accesso ai contributi di cui all’articolo 238 bis della legge regionale n. 6/2005;

Ritenuto di dover approvare la nuova intesa con lo schema contenente la regolamentazione delle modalità attuative delle disposizioni di cui all’art. 238 bis della L.R. 6/2005;

Vista la L.R. 77/99;

Dato atto che il Dirigente del Servizio “Riforme istituzionali e Rapporti con gli enti locali” ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa della presente deliberazione apponendo la propria firma in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa

- di recepire l’intesa di cui in premessa dal titolo “Criteri e modalità per l’accesso ai contributi di cui all’articolo 238 bis della

legge regionale n. 6/2005 concernente:
“Legge finanziaria 2005”: Modifiche ed integrazioni all’intesa stipulata il 23 marzo 2006”, allegato al presente atto che forma parte integrante e sostanziale della stessa (All. “A”);

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *B.U.R.A.*

Segue allegato



GIUNTA REGIONALE

INTESA "REGIONE ABRUZZO" "A.N.C.I. ABRUZZO"
"Modifiche ed integrazioni alla intesa 23 marzo 2006"

Oggi, 21 febbraio 2007, alle ore 12.00, presso gli Uffici della Regione Abruzzo Direzione "Riforme Istituzionali Enti Locali Controlli", Via Raffaello 137, Pescara:

- Il Dott. Giovanni D'Amico, Componente la Giunta regionale preposto alle "Riforme Istituzionali – Autonomie Locali – Sussidiarietà verticale – Sviluppo Montano e delle Municipalità Minori", in rappresentanza della Regione, in virtù della deliberazione di G.R. n. 222 del 14 marzo 2006;

- Il Dott. Antonio Centi, in qualità di Presidente dell'A.N.C.I.-Abruzzo

Sottoscrivono l'intesa contenente "Criteri e le modalità per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 238 bis della L.R. n. 6/2005 concernente "Legge finanziaria regionale. Modifiche ed integrazioni all'intesa stipulata il 23 febbraio 2006" di cui all'allegato al presente verbale

Pescara, 21 febbraio 2007

IL PRESIDENTE A.N.C.I. ABRUZZO	IL COMPONENTE LA G.R.
Dott. Antonio Centi	Dott. Giovanni D'Amico

Antonio Centi

Giovanni D'Amico

④ DELE 1 febbraio
BOE 4 marzo

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
RIFORME ISTITUZIONALI E
FEDERALISMO AMMINISTRATIVO

Dott. Vincenzo Galipati
Vincenzo Galipati

Documento composto da n. 1 facciate,
ALLEGATO come parte integrante alla del-
berazione n. 242 del 19 MAR 2007

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Walter Gariani)
Walter Gariani

INTESA
"CRITERI E MODALITA' PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI DI CUI
ALL'ARTICOLO 238 BIS DELLA LEGGE REGIONALE N. 6/2005
CONCERNENTE: "LEGGE FINANZIARIA 2005". MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI ALL'INTESA STIPULATA IL 23 MARZO 2006"

Articolo 1

La Regione in attuazione dell'articolo 238 bis della Legge regionale n. 6/2005 "Finanziaria regionale 2005", come modificata dalla Legge regionale n. 33/2005 cofinanzia i Comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti, risultanti dall'ultimo censimento, per la partecipazione a bandi o atti emanati dagli organi dell'Unione Europea.

Articolo 2

Il limite di cofinanziamento di cui al precedente articolo è pari ad un massimo del 40% della spesa ammissibile del progetto e comunque non superiore al 70% della quota a carico dell'ente locale.

Articolo 3

I Comuni interessati, entro la scadenza dei termini previsti dai bandi e atti comunitari, presentano alla Giunta Regionale – Direzione "Riforme istituzionali, Enti Locali, Controlli" - le istanze di cofinanziamento, specificandone gli importi ed allegando alle stesse la seguente documentazione:

1. La deliberazione dell'organo municipale competente di approvazione del progetto in relazione al bando europeo al quale intende partecipare, con la specificazione degli oneri a carico del Comune;
2. copia del progetto o scheda progettuale da presentare agli organi competenti comunitari;
3. l'attestato di verifica di coerenza del progetto ai bandi ed atti comunitari rilasciato dal Servizio "Attività Internazionali" ovvero lo studio di fattibilità e di coerenza predisposto dall'A.N.C.I.

Gli enti possono partecipare anche in forma associata e prevedere la partecipazione di partner e la documentazione di cui al 1° comma deve essere presentata dal Comune capofila.

Nel caso previsto dal precedente comma la Regione Abruzzo cofinanzia, ai sensi dell'art. 238 L.R. 6/2005, solo le quote a carico dei Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

Articolo 4

A seguito dell'istruttoria esperita ai sensi del precedente articolo 3, la Direzione "Riforme Istituzionali Enti Locali Controlli", Servizio "Riforme Istituzionali e Rapporti con gli Enti Locali" invia apposita comunicazione agli enti richiedenti attestante l'impegno finanziario a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 238 bis della L.R. 6/2005.

L'effettiva erogazione del contributo regionale di cofinanziamento avverrà dopo l'approvazione del progetto da parte degli Organi comunitari mediante determina del Servizio "Riforme Istituzionali e Rapporti con gli Enti Locali".

Qualora l'importo complessivo del progetto ammesso a finanziamento dagli Organi comunitari risulti inferiore a quello presentato, il contributo regionale è rimodulato ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento.

Le istanze avanzate, ai sensi del presente regolamento, contenente progetti e studi di fattibilità non ammesse a finanziamento possono essere riproposte per bandi successivi e per accedere ai finanziamenti statali e regionali.

Articolo 5

I Comuni singoli o associati possono avvalersi dell'ANCI Abruzzo per la predisposizione di studi di fattibilità dei progetti e dell'attestato di coerenza progettuale su cui viene richiesto il contributo comunitario e dell'assistenza nella fase di predisposizione dei progetti e istruttoria degli stessi nelle sedi comunitarie.

A tal fine la Regione, per il tramite della Direzione "Riforme Istituzionali - Enti Locali - Controlli", destina una quota non superiore ad € 50.000,00 a valere sul fondo di cui al precedente articolo 4 per le attività svolte dall'ANCI a seguito di presentazione di una apposita relazione sull'attività svolta.

Articolo 6

I Comuni beneficiari ad avvenuta utilizzazione delle risorse finanziarie della Regione, sono tenute a presentare copia della rendicontazione, secondo le

modalità stabilite nei bandi o negli atti dell'Unione Europea, alla Direzione regionale competente.

La mancata utilizzazione del contributo regionale obbliga i beneficiari a restituire le somme che riaffluiscono al Fondo istituito con la Legge regionale 6/2005, articolo 238 bis, e possono essere utilizzate per finanziarie progetti giacenti secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 4 del presente Regolamento.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 19.03.2007, n. 246:

Legge regionale 10 maggio 2002, n. 7, art. 4, commi 1 e 2 – Interventi di sostegno alla pluriattività delle aree montane - Direttive di attuazione - Anno 2007.-

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Con votazione unanime espressa nei modi di legge

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa

1. di dare atto che le risorse iscritte sul capitolo 121541 del b.c.e., destinate al sostegno della pluriattività nelle aree montane, ammontano per l'annualità 2007 a complessivi €170.000,00 (centosettantamila/00);

2. di approvare le “Direttive di attuazione per l’anno 2007 della L.R. 10.05.2002, n. 7, articolo 4 recante “Interventi a sostegno delle aree montane” di cui all’Allegato “A”, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di stabilire che ulteriori eventuali risorse stanziare nel bilancio del corrente esercizio finanziario saranno utilizzate per finanziare, mediante scorrimento, le domande utilmente inserite in graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse medesime;
4. di incaricare il Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Controlli, degli adempimenti connessi e conseguenti di competenza secondo quanto disposto nell’Allegato “A” alla presente deliberazione, nonché dell’assunzione dell’impegno delle somme predette;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* e sul sito INTERNET della medesima.

Segue allegato

Allegato "A"

REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI ENTI LOCALI CONTROLLI
SERVIZIO SISTEMI LOCALI E PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO MONTANO



Direttive di attuazione per l'anno 2007 della legge regionale 10.05.2002, n. 7, articolo 4, recante "Interventi di sostegno alla pluriattività delle aree montane".

Con la Legge Regionale 10 maggio 2002, n. 7, articolo 4, commi 1 e 2, è stato, da un lato, istituito uno specifico capitolo destinato ad interventi di sostegno alla pluriattività nelle zone montane, dall'altro, demandata alla Giunta Regionale la disciplina delle modalità di concessione degli incentivi economici per la pluriattività, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato.

La finalità che si intende perseguire con le presenti direttive, nel dare attuazione a tale previsione normativa, è quella di favorire l'insediamento nei Comuni montani con una ampiezza demografica ridotta (popolazione fino a 2000 abitanti) di strutture interamente o, dove opportuno e possibile, parzialmente adibite all'esercizio della pluriattività, attraverso la ristrutturazione di immobili di proprietà comunale o, comunque, pubblica. Ciò in modo da assicurare alla popolazione residente la fruibilità di servizi minimi di vario tipo, da scegliere tra quelli previsti.

L'iniziativa ricalca in parte quanto proposto nelle annualità precedenti con un favore, anche in considerazione dello stanziamento iscritto nel bilancio 2007, ammontante ad € 170.000,00, per i Comuni richiedenti che non abbiano mai ottenuto il contributo e con una premialità per coloro che, da un lato, intendano attivare sportelli postali, servizi bancomat o servizi telefonici, mediante la sottoscrizione di apposita convenzione con l'ente o istituto di volta in volta interessato, dall'altro, prevedano una compartecipazione finanziaria pubblica e/o privata nella realizzazione dell'intervento.

Documento composto da n. 11 facciate,

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 266 del 19 MAR 2007

Art. 1
Oggetto

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Garlani)

1. Le presenti direttive disciplinano, ai sensi della L.R. 10.05.2002 n. 7, articolo 4, comma 2, i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai Comuni compresi nel territorio delle Comunità Montane della Regione Abruzzo, che realizzino interventi finalizzati all'esercizio della pluriattività.

Art. 2
Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari dei contributi sono i Comuni montani della Regione Abruzzo individuati dalla L.R. 5 agosto 2003, n. 11, **con popolazione fino a 2.000 abitanti**, che intendano favorire, attraverso il recupero di immobili di proprietà comunale o, comunque, pubblica, l'insediamento nel proprio territorio di strutture per l'esercizio di diverse attività di interesse per la collettività.

2. Il Comune che abbia ottenuto il contributo nelle annualità precedenti per le medesime finalità di cui al comma 1, può presentare domanda solo se l'intervento finanziato risulti concluso, rendicontato e la struttura funzionante.
3. Il dato relativo alla popolazione montana è quello risultante dalla più recente rilevazione fornita dall'U.N.C.E.M. Nazionale.



Art. 3
Pluriattività

1. Ai fini del presente provvedimento costituisce pluriattività l'esercizio di una delle attività di cui alla **lettera a)** del presente comma **congiuntamente ad almeno una** attività tra quelle indicate alle lettere successive:

a) attività di vendita di prodotti:

- 1) generi alimentari di prima necessità;
 - 2) prodotti alimentari e non alimentari di largo e generale consumo.
- Rientrano nelle suddette tipologie rispettivamente prodotti primari attinenti la sussistenza della persona (ad es. latte, pane, pasta, farina, olio, zucchero, uova e simili) e quelli attinenti la cura della persona e della casa (ad es. sapone toiletta, dentifricio, shampoo, detersivi, carta igienica e simili).

b) altre attività di tipo commerciale:


- 1) somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- 2) rivendita di giornali o riviste;
- 3) rivendita di generi di monopolio e di valori bollati;
- 4) distributori di carburante;
- 5) commercio elettronico e altre forme speciali di vendita;

c) attività di tipo economico e di promozione del territorio:

- 1) attività artigiane con lavorazioni tradizionali;
- 2) servizi di informazione turistica;
- 3) noleggio di veicoli ed attrezzature a scopo escursionistico o sportivo;
- 4) attività extralberghiera (affitto di camere o di appartamenti per vacanze);

d) attività di tipo amministrativo:

- 1) sportello postale, mediante la sottoscrizione di apposita convenzione con l'Ente Poste;
- 2) servizio bancomat, tramite sottoscrizione di apposita convenzione con l'Istituto bancario;
- 3) servizio telefonico, mediante la sottoscrizione di apposita convenzione con gestore di servizi di telefonia;
- 4) servizio telefax, fotocopie ed accesso alla rete Internet;
- 5) biglietteria trasporto pubblico locale, ferroviario o funiviario.





Art. 4
Contributi

1. I contributi di cui all'art. 1 sono concessi nella misura massima di € 20.000,00, per interventi di ristrutturazione di immobili di proprietà comunale o, comunque, pubblica da destinare all'esercizio della pluriattività.
2. Una quota di tale contributo, non superiore al 20% del medesimo, può essere utilizzata per l'acquisto di arredi e attrezzature necessari per l'esercizio delle attività da svolgere.
3. I Comuni possono utilizzare ulteriori risorse derivanti da altra normativa regionale, statale, comunitaria per cofinanziare gli interventi di cui al comma 1.

Art. 5
Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di ammissione al contributo, redatta secondo l'apposito modello (all.1), sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente e corredata della documentazione di cui al successivo art. 6, deve essere inoltrata, esclusivamente mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A., alla Giunta Regionale - Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Controlli, - Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano - Via Raffaello - 65100 Pescara, che ne cura l'istruttoria.
2. Ai fini della presentazione nei termini, fa fede il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante.
3. **La presentazione oltre il termine prefissato, la mancanza della documentazione richiesta nonché della sottoscrizione del Rappresentante Legale dell'Ente, comportano l'esclusione della domanda.**

Art. 6
Documentazione

1. Alla domanda deve essere allegata, pena l'esclusione, la seguente documentazione:
 - a) **delibera esecutiva adottata dalla Giunta comunale**, di approvazione del progetto preliminare e di impegno:
 - a realizzare l'intervento finalizzato all'esercizio della pluriattività nel territorio di competenza;
 - a cofinanziare l'intervento (se ricorre il caso) indicando il soggetto pubblico e/o privato cofinanziatore e la misura della compartecipazione;
 - a concludere l'intervento nel termine di cui all'articolo 9 delle presenti direttive;
 - a mantenere la destinazione d'uso dell'immobile, per un periodo di tre anni dalla data di acquisizione da parte del competente Servizio regionale, della comunicazione di completa realizzazione dell'intervento finanziato;
 - a mantenere in funzione la struttura per 12 mesi l'anno.
 - a stipulare apposita Convenzione con l'Ente erogatore, (se ricorre il caso);



- 
- b) **breve relazione illustrativa dell'intervento** contenente, in particolare:
- gli obiettivi, generali e particolari, di miglioramento dei servizi che, attraverso l'intervento, ci si prefigge di conseguire;
 - la sommaria indicazione delle modalità da seguire, in caso di ammissione al contributo, per l'esercizio della pluriattività;
 - l'esistenza o meno nel territorio del Comune di esercizi commerciali;
 - la popolazione residente e/o presente sul territorio medesimo;
 - l'ubicazione dell'immobile di proprietà comunale o, comunque, pubblica, da destinare all'esercizio della pluriattività e l'eventuale collocazione del medesimo a servizio di più centri abitati circostanti;
 - l'utenza e le relative esigenze.
- c) **copia conforme del titolo di proprietà** dell'immobile da ristrutturare, ovvero, **autocertificazione** a firma del legale rappresentante dell'Ente proprietario;
- d) **visura catastale del catasto fabbricati**;
- e) **dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente** di aver/non aver mai beneficiato del contributo per le medesime finalità di cui al presente bando ai sensi della L.R. 7/2002 art. 4, commi 1 e 2;
- f) **progetto preliminare**, redatto da un tecnico iscritto all'albo, composto, ai sensi della normativa vigente, dai seguenti documenti tecnici e amministrativi:
- 1) relazione tecnico-illustrativa contenente la descrizione generale dell'intervento proposto, nonché la descrizione analitica di tutte le opere da realizzare e, se previsti, degli arredi e attrezzature da acquistare con riferimento anche alla loro dislocazione nella struttura, articolata in paragrafi distinti, riguardanti "opere murarie", "impianti tecnologici", "arredi e attrezzature";
 - 2) stralcio del piano urbanistico generale o attuativo da cui risulti la localizzazione dell'intervento;
 - 3) planimetria generale ed elaborati grafici redatti in scala opportuna e debitamente quotati, tali da consentire:
 - l'individuazione di tutte le opere murarie e degli impianti tecnologici, indicati nella relazione tecnica e riportati nel computo metrico estimativo;
 - la localizzazione nella struttura delle attività prescelte;
 - 4) calcolo sommario della spesa, desunto da un computo metrico estimativo, redatto in conformità al quadro economico da allegare al predetto calcolo. Le voci di spesa indicate nel suddetto computo devono riferirsi a tutte le opere e lavori indicati nella relazione tecnico-illustrativa e negli elaborati grafici.

Per l'acquisto di arredi e attrezzature:

- 
- 5) relazione tecnico-illustrativa contenente la descrizione dei beni da acquistare e la loro distribuzione nella struttura, redatta da un tecnico abilitato o dal soggetto richiedente;



- 6) preventivo analitico della spesa da sostenere redatto dal fornitore o da un tecnico abilitato.

Art. 7

Graduatoria e concessione dei contributi

1. La "Direzione Riforme Istituzionali - Enti locali - Controlli - Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano" accertata la sussistenza dei requisiti e la completezza della domanda e della documentazione prevista, provvede a valutare entro 60 giorni dal termine di cui all'art. 5 le domande pervenute, secondo i criteri indicati nel successivo articolo 8.
2. Eventuali integrazioni istruttorie devono essere prodotte, su richiesta del Servizio competente, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta, pena l'archiviazione della domanda.
3. La graduatoria degli interventi ammessi al contributo è approvata con provvedimento del dirigente del Servizio competente ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Tale pubblicazione assume valore di notifica agli Enti interessati esclusi dai contributi.
4. In caso di parità di punteggio è data precedenza in graduatoria al Comune col minor numero di abitanti.
5. I Comuni che nelle annualità precedenti hanno beneficiato del contributo per le medesime finalità di cui al presente bando ai sensi della L.R. n. 7/2002 art. 4, commi 1 e 2, sono inseriti in graduatoria in subordine a quelli che non l'hanno mai percepito.
6. I Comuni inseriti in graduatoria sono ammessi al contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
7. In caso di insufficienza di risorse finanziarie, qualora il fabbisogno relativo all'ultimo intervento finanziabile sia solo in parte coperto dalle disponibilità residue, il contributo concesso è pari alla somma disponibile; in tal caso, unitamente all'accettazione da parte dell'Ente assegnatario, dovrà essere acquisito un progetto ridotto per importi ed opere che non pregiudichi la validità tecnica e funzionale dell'intervento, ovvero, dichiarazione del medesimo di accollarsi la spesa eccedente il contributo concesso.
8. Qualora si determinino nuove disponibilità finanziarie, derivanti da ulteriori stanziamenti regionali ovvero, da rinunce, revoche o riduzioni dei contributi concessi, sono ammesse ulteriori domande, seguendo l'ordine fissato dalla graduatoria.

Art. 8

Criteri di valutazione



1. Ai fini della graduatoria sono utilizzati i seguenti criteri di valutazione:
 - a. Popolazione;
 - b. Numero di attività;
 - c. Tipologia di attività;
 - d. Cofinanziamento pubblico e/ o privato
2. La posizione in graduatoria è determinata in relazione ai valori assunti dai predetti criteri, espressi in termini di punteggio numerico, come di seguito indicato:

a) Popolazione risultante dalla più recente rilevazione fornita dall'U.N.C.E.M. Nazionale:

- | | |
|---|----------|
| 1) Comuni con popolazione fino a 500 abitanti | punti 10 |
| 2) Comuni con popolazione da 501 a 700 abitanti | punti 8 |
| 3) Comuni con popolazione da 701 a 1000 abitanti | punti 6 |
| 4) Comuni con popolazione da 1001 a 1500 abitanti | punti 4 |
| 5) Comuni con popolazione da 1501 a 2000 abitanti | punti 2 |

b) Numero di attività:

- | | |
|----------------------|---------|
| 1) due attività | punti 0 |
| 2) da 3 a 5 attività | punti 2 |
| 3) oltre 5 attività | punti 5 |

c) tipologia di attività:

Per ciascuna delle seguenti attività è attribuito un ulteriore punteggio pari a punti 5:

- 1) sportello postale, mediante la sottoscrizione di apposita convenzione con l'Ente Poste;
- 2) servizio bancomat, tramite sottoscrizione di apposita convenzione con l'Istituto bancario;
- 3) servizio telefonico, mediante la sottoscrizione di apposita convenzione con gestore di servizi di telefonia;

d) compartecipazione finanziaria pubblica:

- | | |
|-------------------|---------|
| 1) dal 10% al 25% | punti 2 |
| 2) dal 26% al 50% | punti 3 |
| 3) oltre il 50% | punti 4 |

e) compartecipazione finanziaria di privati nella misura minima del 10% dell'intervento:

punti 2

Art. 9

Tempi di realizzazione

1. Il Comune ammesso a contributo deve iniziare i lavori entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione di ammissione allo stesso e concluderli entro un anno dalla data di inizio lavori, pena la revoca del contributo.
2. Al progetto finanziato non può essere apportata, nella fase di realizzazione, alcuna modifica se non debitamente autorizzata dal Servizio Sistemi locali e programmazione dello Sviluppo montano.






Art. 10
Vincolo di destinazione

1. Il finanziamento dell'intervento comporta l'imposizione del vincolo di destinazione sull'immobile oggetto di intervento per un periodo di tempo non inferiore a 3 anni, a decorrere dalla data del certificato di regolare esecuzione o di collaudo.
2. L'imposizione del vincolo di destinazione sull'immobile oggetto di intervento e/o sugli arredi e forniture, in favore della Regione Abruzzo, deve avvenire mediante atto unilaterale d'obbligo notarile redatto a propria cura e spese dal soggetto beneficiario. Tale atto deve essere trascritto nella competente conservatoria dei registri immobiliari.

Art. 11
Erogazione

1. Il Dirigente del Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano provvede con proprio atto alla liquidazione del contributo concesso, con le seguenti modalità:
 - a) il 30% a titolo di anticipazione a seguito di presentazione della seguente documentazione:
 - formale accettazione del contributo a firma del legale rappresentante dell'Ente con indicazione dei termini di inizio e fine lavori;
 - progetto esecutivo approvato;
 - copia del verbale di inizio lavori;
 - in caso di cofinanziamento, comunicazione degli estremi dell'atto amministrativo di impegno;
 - in caso di destinazione parziale dell'immobile oggetto di intervento per la pluriattività, atto di frazionamento dello stesso.
 - b) il residuo 70%, a titolo di saldo, a presentazione a consuntivo, entro e non oltre tre mesi dalla data di ultimazione lavori, pena la revoca del contributo, della seguente documentazione:
 - attestazione di ultimazione del progetto nel termine previsto;
 - certificato di regolare esecuzione;
 - stato finale;
 - nota di trascrizione alla Conservatoria dei registri immobiliari e copia autentica dell'atto di vincolo di destinazione a favore della Regione Abruzzo, sulle opere e sulle attrezzature ammesse al contributo, di durata non inferiore a 3 anni a decorrere dalla data del certificato di regolare esecuzione;
 - dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'Ente dell'entrata in funzione dell'intervento finanziato e delle forniture;
 - copia della convenzione sottoscritta con l'Ente erogatore, in caso di scelta delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d)1, d)2, d)3.





Art. 12
Revoche

contributo è revocato con provvedimento del dirigente del Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano, nei seguenti casi:

- a) qualora i lavori non vengano iniziati o completati nei termini previsti dall'articolo 9;
- b) quando non venga trasmessa la documentazione a consuntivo nel termine di cui all'articolo 11, comma 1, lett. b);
- c) qualora venga mutata la destinazione dell'immobile rispetto all'impegno assunto dal beneficiario all'atto della presentazione della domanda senza preventiva autorizzazione da parte del Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano.

Art. 13
Responsabile del procedimento

1. Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/90, è la dr.ssa Basciani Gabriella, Servizio sistemi Locali e Programmazione dello sviluppo montano, Ufficio Sviluppo Montano, Pescara, tel 085-7672158.

Art.14
Vigilanza

1. La Regione Abruzzo, Direzione Riforme Istituzionali - Enti Locali - Controlli, Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano, può, in qualsiasi momento del procedimento, disporre controlli e ispezioni, anche a campione, degli interventi finanziati.

Art. 15
Coordinamento e monitoraggio

1. L'U.N.C.E.M. regionale provvederà a coordinare e monitorare la realizzazione degli interventi secondo modalità da concordare col Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano.

Articolo 16
Pubblicazioni

1. Il presente bando, con i relativi allegati, deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito Internet della Regione Abruzzo.

DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI
ENTI LOCALI CONTROLLI
Per copia conforme all'originale
composte di n.....fogli e
n.....fascicoli.
Pescara il... 28-02-07

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
SVILUPPO MONTANO
Dott.ssa Gabriella Basciani

All. 1



Alla GIUNTA REGIONALE
 Direzione Riforme Istituzionali
 Enti Locali – Controlli
 Servizio Sistemi Locali e
 Programmazione dello Sviluppo Montano
 Via Raffaello n.137
 65100 PESCARA

Oggetto: Richiesta di contributo per la ristrutturazione di immobile di proprietà comunale o, comunque, pubblica da adibire all'esercizio della pluriattività.

Il sottoscritto _____ in qualità di rappresentante legale del Comune
 di _____ facente parte della Comunità Montana _____

CHIEDE

di essere ammesso al contributo per la ristrutturazione di immobile di proprietà comunale o, comunque, pubblica da destinare all'esercizio della pluriattività, nella misura massima di € 20.000,00.

Se di proprietà pubblica, indicare l'Ente proprietario

Le attività e/o i servizi da svolgere nell'immobile oggetto di intervento sono i seguenti (barrare le voci che interessano):

a) attività di vendita di prodotti (barrare almeno una voce)

- 1) generi alimentari di prima necessità
- 2) prodotti alimentari e non alimentari di largo e generale consumo

Rientrano nelle suddette tipologie rispettivamente prodotti primari attinenti la sussistenza della persona (ad es. latte, pane, pasta, farina, olio, zucchero, uova e simili) e quelli attinenti la cura della persona e della casa (ad es. sapone toletta, dentifricio, shampoo, detersivi, carta igienica e simili).

b) altre attività di tipo commerciale

- 1) somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
- 2) rivendita di giornali o riviste
- 3) rivendita di generi di monopolio e di valori bollati

- 4) distributori di carburante.....
- 5) commercio elettronico e altre forme speciali di vendita.....

c) attività di tipo economico e di promozione del territorio

- 1) attività artigiane con lavorazioni tradizionali
- 2) servizi di informazione turistica
- 3) noleggio di veicoli ed attrezzature a scopo escursionistico o sportivo
- 4) attività extralberghiera (affitto di camere o di appartamenti per le vacanze)

d) attività di tipo amministrativo

- 1) sportello postale, mediante la sottoscrizione di apposita convenzione con l'Ente Poste
- 2) servizio bancomat, tramite la sottoscrizione di apposita convenzione con l'Istituto bancario
- 3) servizio telefonico, mediante la sottoscrizione di apposita convenzione con gestore di servizi di telefonia
- 4) servizio telefax, fotocopie ed accesso alla rete Internet.....
- 5) biglietteria trasporto pubblico locale, ferroviario o funiviario.....

L'intervento è cofinanziato

SI NO

Se si, indicare la misura del cofinanziamento e il soggetto/i pubblico e/o privato cofinanziatore/i

€ _____

€ _____

ALLEGA:

- 1) **delibera esecutiva adottata dalla Giunta comunale** di approvazione del progetto preliminare e di impegno:
 - a realizzare l'intervento finalizzato all'esercizio della pluriattività nel territorio di competenza;
 - a cofinanziare l'intervento (se ricorre il caso) indicando il soggetto/i pubblico e/o privato cofinanziatore/i e la misura della partecipazione;
 - a concludere l'intervento nel termine di cui all'articolo 9 delle direttive regionali;
 - a mantenere la destinazione d'uso dell'immobile, per un periodo di tre anni dalla data





- di acquisizione da parte del competente Servizio regionale, della comunicazione di completa realizzazione dell'intervento finanziato;
- a mantenere in funzione la struttura per 12 mesi l'anno;
 - a stipulare apposita Convenzione con l'Ente erogatore (se ricorre il caso);

- 2) **breve relazione illustrativa dell'intervento** da realizzare di cui all'art. 6, lett. b) delle Direttive;
- 3) **copia conforme del titolo di proprietà** dell'immobile da ristrutturare, ovvero, **autocertificazione** a firma del legale rappresentante dell'Ente proprietario;
- 4) **visura catastale del catasto fabbricati**;
- 5) **dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente** di aver/non aver mai beneficiato del contributo per le medesime finalità di cui alla L.R. 7/2002 art. 4, commi 1 e 2;
- 6) **progetto preliminare** composto, ai sensi della normativa vigente, dai documenti tecnici e amministrativi di cui all'art. 6, lett. f) delle Direttive;
- 7) **In caso di acquisto di arredi e attrezzature:**
 - relazione tecnico-illustrativa contenente la descrizione dei beni da acquistare e la loro distribuzione nella struttura, redatta da un tecnico abilitato o dal soggetto richiedente;
 - preventivo analitico della spesa da sostenere redatto dal fornitore o da un tecnico abilitato.

(Firma del Legale Rappresentante)

**DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI
ENTI LOCALI CONTROLLI**

Per copia conforme all'originale
composta di n. fogli e

n. fasciate,
Pescara li. 28-02-07

IL DIRIGENTE

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

SILVANO DI TONDO

Dot. *Gabriella Danolani*



GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 19.03.2007, n. 247:

Legge regionale 10 maggio 2002, n. 7, art. 4, comma 3 e s. m. ed i.- Contributi alle Comunità Montane ed ai Comuni montani per l'acquisto o la riconversione di autobus e minibus per il trasporto locale per le esigenze sociali del territorio e per l'abbattimento delle tariffe di lavoratori e studenti. Direttive anno 2007.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Con votazione unanime espressa nei modi di legge

DELIBERA

per i motivi specificati in narrativa

- 1) di approvare le "Direttive di attuazione" in ordine ai procedimenti amministrativi di concessione dei contributi alle Comunità Montane e ai Comuni montani appartenenti alle medesime, finalizzati all'acquisto o alla riconversione di autobus e minibus per il trasporto locale per le esigenze sociali del territorio e per l'abbattimento delle tariffe di lavoratori e studenti, secondo le modalità di cui all' All. "A", che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di stabilire che la somma di € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) stanziata sul

Cap. 121534 del corrente esercizio finanziario, denominato :“ Spese correnti per l'incentivazione del trasporto locale nelle aree montane - L.R. 10/05/2002, n. 7 “ destinata all'erogazione alle Comunità Montane e ai Comuni montani appartenenti alle medesime, dei contributi previsti dall'art. 4, comma 3, L.R. 10/05/2002 n. 7, è così ripartita:

- a) €50.000,00 per l'acquisto o la riconversione di autobus e minibus per il trasporto locale per le esigenze sociali del territorio, pari al 20% della somma complessiva;
 - b) €200.000,00 per l'abbattimento delle tariffe di lavoratori e studenti, pari al 80 % della somma complessiva;
- 3) di utilizzare con le medesime modalità eventuali ed ulteriori stanziamenti previsti nel pertinente capitolo del bilancio del corrente esercizio finanziario;
 - 4) di dare incarico al Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali e Controlli di provvedere agli adempimenti conseguenti, secondo quanto disposto nell' All. "A", che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 - 5) di pubblicare il presente provvedimento per estratto nel *B.U.R.A.* sul sito INTERNET della Regione Abruzzo;

Segue allegato



REGIONE ABRUZZO
Direzione Riforme Istituzionali Enti Locali Controlli
Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano

AII. "A"

DIRETTIVE DI ATTUAZIONE

In ordine ai procedimenti amministrativi di concessione dei contributi alle Comunità Montane ed ai Comuni montani, finalizzati all'acquisto o alla riconversione di autobus e minibus per il trasporto locale per le esigenze sociali del territorio e per l'abbattimento delle tariffe di lavoratori e studenti.

Art. 1
Finalità

Le presenti direttive, emanate ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) della L.R. 14 settembre 1999, n. 77 e s. m. ed i., individuano, in attuazione delle disposizioni contenute all'art. 4, comma 3 della Legge Regionale 10 maggio 2002, n. 7, nonché all'art. 41, commi 6 e 9 della Legge Regionale 18 maggio 2000, n. 95, i procedimenti amministrativi di concessione dei contributi per l'acquisto o riconversione di autobus e minibus per il trasporto locale e per l'abbattimento delle tariffe di lavoratori e studenti, al fine di garantire omogeneità applicativa in tutto il territorio montano della Regione.

Art. 2
Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari dei contributi sono le Comunità Montane di cui alla L.R. 11/2003 e s. m. ed i., nonché i Comuni montani appartenenti alle medesime.

Art. 3
Oggetto degli interventi

1. I contributi di cui all'art. 1, stanziati sul bilancio regionale sono ripartiti nella percentuale sotto indicata per le seguenti tipologie:

a) 20% per l'acquisto o la riconversione di autobus e minibus per il trasporto locale per le esigenze sociali del territorio;

b) 80% per l'abbattimento delle tariffe di viaggio di lavoratori e studenti.

2. L'ammontare dei contributi per l'acquisto di autobus e minibus di cui al precedente comma 1, lett. a) concessi ai soggetti beneficiari non può essere superiore alla spesa sostenuta e comunque fino ad un massimo di € 20.000,00.

3. L'ammontare dei contributi per la riconversione di autobus e minibus di cui al precedente comma 1, lett. a) concessi ai soggetti beneficiari, non può essere superiore alla spesa sostenuta e comunque fino ad un massimo di € 10.000,00.

4. I contributi per la riconversione di autobus e minibus possono essere concessi per le spese sostenute nei 180 giorni antecedenti la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A.

5. I contributi per l'abbattimento delle tariffe di cui al precedente comma 1, lett. b) sono concessi ai soggetti beneficiari sulla base dei criteri stabiliti all'art. 8.

Art. 4
Termini e modalità di presentazione

1. La richiesta di contributo deve riguardare una sola delle tipologie indicate al precedente art. 3.

2. La richiesta di contributo, redatta ai sensi del successivo art. 5, deve essere inoltrata, esclusivamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento, alla " Regione Abruzzo – Direzione Riforme Istituzionali Enti Locali Controlli – Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano – Via Raffaello 65100 – PESCARA", entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.A.

3. Ai fini della presentazione nei termini, fa fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante.

4. La presentazione della richiesta di contributo oltre il termine prefissato, la mancanza della documentazione di cui al successivo art. 5, nonché la mancata sottoscrizione del Rappresentante legale dell'Ente, ne comportano l'esclusione.

Art. 5 Documentazione

1. La richiesta di "Contributo per l'acquisto o la riconversione di autobus e minibus," presentata dalle Comunità Montane ovvero dai Comuni montani in forma associata, corredata dal provvedimento dell'Organo esecutivo dell'Ente richiedente riferito alla legge regionale in oggetto e dalla delibera di adesione assunta dagli Enti partecipanti ovvero dalla dichiarazione da parte dei diversi Rappresentanti legali dei medesimi Enti, deve essere sottoscritta dal Legale rappresentante dell'Ente e contenere le seguenti dichiarazioni:

- a) lo svolgimento o l'intenzione di svolgere il servizio di trasporto in esercizio associato ed esclusivamente per le esigenze sociali del territorio;
- b) l'indicazione dei Comuni montani o delle località abitate ricadenti in territorio montano dove risultano soppressi i seguenti servizi pubblici:
 - uffici postali;
 - scuole dell'obbligo;
 - servizio di trasporto pubblico
- c) l'impegno all'acquisto o alla riconversione del mezzo di trasporto entro e non oltre sei mesi dalla comunicazione della concessione del contributo ed alla presentazione della copia autenticata della fattura di acquisto o della riconversione;
- d) nel caso di riconversione di cui all'art. 3, comma 4, la copia autenticata della fattura delle spese sostenute deve essere allegata alla richiesta;

2. Alla richiesta di contributo per la riconversione deve essere, sempre e in ogni caso, allegata copia autenticata del libretto di circolazione ed il certificato di proprietà.

3. La richiesta di "Contributo per l'abbattimento delle tariffe per lavoratori e studenti", presentata dalle Comunità Montane ovvero dai Comuni montani, corredata dal provvedimento dell'Organo Esecutivo riferita alla legge regionale in oggetto, deve essere sottoscritta dal Legale rappresentante dell'Ente ed accompagnata da una relazione che deve contenere necessariamente:

- a) il numero degli studenti e/o lavoratori pendolari residenti nel territorio montano di competenza per i quali si prevede l'abbattimento delle tariffe di viaggio;
- b) l'ammontare della spesa presunta riferita esclusivamente al numero dei soggetti beneficiari di cui alla predetta lettera a);
- c) l'impegno ad assegnare il contributo ai soggetti residenti nel territorio montano di competenza a seguito di una graduatoria stilata anche sulla base dell'attestazione INP-ISEE del nucleo familiare più recente ed a restituire alla Regione Abruzzo le eventuali somme erogate e non utilizzate, secondo le disposizioni di cui all'art. 9, comma 6 delle presenti Direttive;

Art. 6 Graduatoria e concessione dei contributi



1. Il Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano", accertata ai sensi degli artt. 4 e 5, la sussistenza dei requisiti, la completezza delle domande e della documentazione allegata, predispose ed approva, entro sessanta giorni dal termine di cui all'art. 4, la graduatoria dei soggetti beneficiari, secondo i criteri di cui al successivo art. 7 ed il piano di riparto di cui all' art. 8.

2. Le richieste di contributo per l'acquisto o la riconversione degli autobus e minibus sono ammesse al beneficio fino all'esaurimento delle risorse disponibili, in relazione alla ripartizione di cui all'art. 3. In caso di insufficienza di risorse finanziarie, qualora il fabbisogno relativo all'ultima richiesta accolta sia solo in parte coperto dalle disponibilità residue, il contributo concesso è pari alla somma disponibile, previa accettazione dell'Ente beneficiario.

3. Eventuali economie per mancanza di soggetti beneficiari per l'acquisto o la riconversione di autobus e minibus, devono essere utilizzate per l'abbattimento delle tariffe di viaggio.

Art. 7

Criteri per l'assegnazione dei contributi per l'acquisto o la riconversione di autobus e minibus

1. Le Comunità Montane usufruiscono di priorità nell'assegnazione dei contributi.
2. La graduatoria dei soggetti beneficiari è formulata secondo i seguenti criteri:
 - a) numero dei Comuni partecipanti alla gestione associata del servizio di trasporto per un valore attribuito del 20%;
 - b) numero dei servizi soppressi nel territorio di competenza ai quali è assegnato il seguente punteggio:
 - ufficio postale – punti 5;
 - scuola dell'obbligo – punti 2;
 - trasporto pubblico – punti 3;
 per un valore attribuito del 30%;
 - c) indice medio positivo di disagio della Comunità Montana ovvero indice positivo di disagio del Comune montano richiedente, per un valore attribuito del 50%.
A tal fine, per le Comunità Montane si fa riferimento agli indici di disagio a livello di C.M. di cui alla Tab. "B" allegata alla Determinazione Dirigenziale DB4/23 del 21/03/2003, in applicazione della D.G.R. n. 798 dell'11/09/2002 e, per i Comuni alla D.G.R. n. 869 dell'8/10/2004.
3. In caso di parità di punteggio è data precedenza nella graduatoria al soggetto beneficiario con il più alto indice di disagio.

Art.8

Criteri per l'assegnazione dei contributi per l'abbattimento delle tariffe di lavoratori e studenti

1. Il Comune montano è escluso nel caso in cui la Comunità Montana di appartenenza abbia presentato richiesta di contributo al medesimo titolo.
2. L'ammontare dei contributi è ripartito tra gli Enti ammessi nel modo seguente:
 - a) il 40 % in parti uguali;
 - b) il restante 60% è assegnato in relazione alle indicazioni di cui all'art. 5, comma 3, lettera a), suddividendo le disponibilità finanziarie per il numero complessivo dei lavoratori e degli studenti per i quali si prevede l'abbattimento delle tariffe di viaggio e comunque l'ammontare del contributo non può essere superiore alla spesa presunta.



Art. 9 Erogazione

1. Il Dirigente del Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano provvede, con proprio atto agli adempimenti conseguenti all'art. 7 ed all'art. 8.
2. Per l'acquisto o la riconversione di autobus e minibus, il contributo è liquidato previa presentazione, entro e non oltre sei mesi dalla comunicazione della concessione, della copia autenticata della fattura di acquisto o della riconversione.
3. Qualora l'Ente beneficiario non acquisti o non provveda alla riconversione del mezzo di trasporto entro il termine suddetto, il contributo concesso è revocato ed assegnato ad altro soggetto secondo l'ordine della graduatoria.
4. Nel caso di riconversione di cui all'art. 3, comma 4, il contributo è liquidato all'atto dell'approvazione della graduatoria.
5. Per l'abbattimento delle tariffe di lavoratori e studenti, il contributo è liquidato all'atto dell'approvazione del piano di riparto. Entro un anno dalla comunicazione della concessione, l'Ente beneficiario è tenuto a presentare la dichiarazione delle spese sostenute con allegata copia dei relativi documenti giustificativi nonché apposita certificazione comprovante l'assegnazione del contributo ai soggetti beneficiari con le modalità di cui all'art. 5, comma 3, lettera c).
6. Le somme erogate per l'abbattimento delle tariffe non utilizzate e non rendicontate con le modalità di cui al precedente comma 5, devono essere restituite mediante versamento sul c/c postale n. 208678, intestato a " REGIONE ABRUZZO – Servizio Tesoreria - 67100 L'AQUILA" con la seguente causale: " Restituzione contributi ai sensi dell'art. 9, comma 6, All."A" DGR n. del ", dandone contestuale comunicazione alla Giunta Regionale – Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano- Via Raffaello 137, 65100 PESCARA.

DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI**ENTI LOCALI CONTROLLI**

**Per copia conforme all'originale
composta di n.....fogli e**

n.....facciate.

Pescara li. 29-02-07

IL DIRIGENTE

Documento composto da n. 4..... facciate,

ALLEGATO come parte integrante alla del-

berazione n. 267 del 19 MAR 2007

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dot. Walter Gariani)

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 19.03.2007, n. 248:

L.R. 29 del 25/08/06 recante “1° Provvedimento di variazione alle LL.RR. nn. 46 e 47/2005 (Bilancio e Finanziaria) – Art. 46 – Criteri e modalità per la concessione dei contributi ai Comuni Montani per interventi a favore delle scuole.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa

1. di approvare i criteri e le modalità per la concessione dei contributi ai Comuni Montani per interventi a favore delle scuole, di cui all'art. 46 della L.R.29/2006, come risulta dall'Allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare l'allegato Mod. 1 concernente il modello per la presentazione della do-

manda;

3. di dare atto che la spesa per gli interventi di cui al presente provvedimento, per l'anno scolastico 2006/2007, trova copertura nella somma di € 100.000,00, stanziata sul Cap. 121550 U.P.B. 14.01.005, di nuova istituzione ed iscrizione denominato “Contributo ai Comuni montani per interventi a favore delle scuole” del bilancio per l'esercizio finanziario 2006, impegnata con Determinazione Dirigenziale DB4/117 del 9/11/2006 e, per l'anno scolastico 2007/2008, nella somma di € 100.000,00 stanziata sul pertinente Cap. 121550 del bilancio per il corrente esercizio finanziario.;
4. di dare incarico al Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Controlli, degli adempimenti connessi e conseguenti di competenza, secondo quanto disposto nell' “Allegato A” alla presente deliberazione;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul *BURA* e sul sito INTERNET della Regione Abruzzo.

Segue allegato



Documento composto da n.*4*..... fasciate,

ALLEGATO come parte integrante alla deli-

berazione n.*268*..... del*19 MAR 2007*.....

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(*Dot. Walter Gariani*)

Allegato "A"

REGIONE ABRUZZO

**Direzione Riforme Istituzionali Enti Locali Controlli
Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano**

Le presenti direttive, emanate ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) della L.R. 14 settembre 1999, n. 77 e s. m. ed i., definiscono, in attuazione delle disposizioni contenute all' art. 46 della L.R. 29/06, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi ai Comuni Montani per interventi a favore delle scuole.

Art. 1

Oggetto

1. L'art. 46 della L.R. 29/2006 stabilisce che la Regione Abruzzo concorre al superamento delle condizioni di disagio nel quale versano le scuole di montagna mediante la concessione di contributi per la partecipazione alla copertura delle spese di funzionamento dei plessi scolastici regolarmente frequentati dagli alunni del ciclo di studi obbligatorio.

Art. 2

Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari sono i Comuni montani con popolazione inferiore a 3000 abitanti risultante all'ultimo censimento 2001, che siano sede di plesso scolastico frequentato da alunni del ciclo di studi obbligatorio.

Art. 3

Spese ammissibili

1. Le spese di funzionamento ammissibili sono le seguenti:
 - a) lavori di pronto intervento e piccole manutenzioni dei mobili e degli immobili, con relativi impianti, destinati ai locali scolastici; anche se in locazione con eventuale riparazione e/o sostituzione di infissi, vetri serramenti, parti degli impianti elettrici, idraulici, meccanici, antincendio e tecnologici esistenti in istituto, ivi compresi ascensori ed impianti di riscaldamento e climatizzazione;
 - b) acquisti di materiale di cancelleria, materiale di pulizia, materiale di consumo per computer, fotocopiatrici e macchine d'ufficio;
 - c) riparazione, sostituzione ed acquisto di suppellettili ed arredi, utensili, macchine per ufficio ed attrezzature informatiche, anche attraverso locazione finanziaria;
 - d) utenze elettriche, telefoniche e telematiche, approvvigionamento idrico e di combustibile per riscaldamento, abbonamenti a riviste di settore e/o banche dati.

Art. 4

Plesso scolastico

1. Per plesso nel sistema scolastico si intende ciascuna scuola primaria appartenente ad un circolo didattico e all'istituto comprensivo. Il circolo didattico è costituito da plessi di scuola primaria, ai quali sono aggregate spesso scuole del circolo facenti capo ad una Direzione didattica, cioè una istituzione scolastica che amministra scuole di competenza. L'istituzione scolastica gestisce ed organizza a livello amministrativo e didattico uno o più erogazione del servizio scolastico (scuole dell'infanzia, plessi di scuola primaria, sedi coordinate di scuola secondaria di I e II grado) Ad ogni istituzione scolastica è preposto un dirigente scolastico.

- 
2. Per istituti comprensivi si intendono istituti di istruzione comprensivi di scuola materna, elementare e media al fine di garantire, in determinati territori, la permanenza di scuole che non raggiungono da sole o unificate con scuole dello stesso grado, dimensioni ottimali (da 500 a 900 alunni).

Art. 5

Termini e modalità di presentazione

1. La domanda di contributo, redatta secondo l'allegato Mod.1, deve essere inoltrata, esclusivamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento, alla " Regione Abruzzo – Direzione Riforme Istituzionali Enti Locali Controlli – Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano – Via Raffaello, 137 – 65100 – PESCARA", a partire dalla data di pubblicazione sul BURA della Deliberazione di G.R. ed entro il 30 giugno.
2. Ai fini della presentazione nei termini, fa fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante.
3. La domanda deve essere corredata da una sintetica relazione illustrativa delle tipologie di spesa da effettuare e del relativo onere nonché da una attestazione indicante il numero degli alunni frequentanti la scuola dell'obbligo (scuola elementare e media di 1° grado) nonché il numero degli abitanti residenti presso il Comune, sede del plesso scolastico, alla data di inoltro della medesima.
4. La presentazione della domanda di contributo oltre il termine prefissato e la mancanza della documentazione di cui al comma 3, ne comportano l'esclusione.

Art. 6

Criteri per l'assegnazione dei contributi

1. Il piano di riparto dei contributi è predisposto dal Servizio competente sulla base dell'ordine di arrivo delle domande secondo le modalità di cui all'art. 5, comma 2 e fino alla concorrenza dell'importo stanziato annualmente nel bilancio regionale, secondo i seguenti criteri:
 - a) numero degli alunni frequentanti la scuola dell'obbligo:

minore o uguale a 100	punti 15
maggiore di 100	punti 10
 - b) numero degli abitanti residenti alla data di inoltro della domanda:

minore o uguale a 1.500	punti 15
maggiore di 1.500	punti 10
2. L'entità del contributo è pari al 40% della spesa ammissibile per un punteggio complessivo minore o uguale a 25 ed è pari al 60% della spesa ammissibile per un punteggio complessivo maggiore di 25. In ogni caso l'importo massimo concedibile è di € 10.000,00.
3. Nel caso di insufficienza di risorse finanziarie, qualora il fabbisogno relativo all'ultima domanda sia solo in parte coperto dalle disponibilità residue, il contributo concesso sarà pari alla somma disponibile. Ove vi siano più domande trasmesse in pari data, le disponibilità residue sono ripartite in proporzione.

Art. 7

Erogazione e rendicontazione





1. Il contributo è liquidato in unica soluzione dal Dirigente del Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano.
2. Il Comune beneficiario è tenuto a presentare al competente Servizio regionale entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di erogazione del contributo, pena la revoca del beneficio, apposita rendicontazione delle spese sostenute sottoscritta dal Responsabile dei servizi finanziari e dal Segretario comunale.
3. Il provvedimento di revoca è adottato dal Dirigente del Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano.
4. Nel caso di revoca o nel caso in cui le spese sostenute e rendicontate siano inferiori a quelle ammesse a contributo, il Comune beneficiario è tenuto a restituire in tutto o in parte la quota di contributo non utilizzata, mediante versamento sul c/c postale n. 208678, intestato a "REGIONE ABRUZZO – Servizio Tesoreria - 67100 L'AQUILA" con la seguente causale: " Restituzione contributi ai sensi dell'art. 46, L.R. 29/2006 ", dandone contestuale comunicazione alla Giunta Regionale – Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano- Via Raffaello 137, 65100 PESCARA.

**DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI
ENTI LOCALI CONTROLLI**

**Per copia conforme all'originale
composta di n. fogli e**

n.

Pescara li. 29-02-07

IL DIRIGENTE





Mod. 1

REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI
ENTI LOCALI, CONTROLLI
Servizio Sistemi Locali e Programmazione
dello Sviluppo Montano
via Raffaello, 137
65100 PESCARA

RACCOMANDATA A/R

Oggetto: L.R. n. 29 del 25/08/2006- Art. 46- "Contributo ai Comuni montani per interventi a favore delle scuole"- Anno scolastico 2007/2008.

Il/La sottoscritto/a in qualità di legale rappresentante del Comune di..... Provincia di con sede in Via..... p.IVA/c.f.

CHIEDE

l'assegnazione del contributo per interventi a favore delle scuole per la partecipazione alla copertura delle spese di funzionamento per l'anno scolastico 2007/2008.
A tal fine

DICHIARA

1. che il Comune è sede di plesso scolastico regolarmente frequentato da alunni del ciclo di studi obbligatorio;
2. che accetta le clausole di revoca e di restituzione stabilite nell'All."A" alla DGR
3. che il responsabile del procedimento è il sig. ruolo ricoperto nell'Ente tel. fax... posta elettronica.....

Allega alla presente domanda la seguente documentazione:

- a) Relazione illustrativa delle tipologie di spesa da effettuare e del relativo onere;
- b) Attestazione indicante il numero degli alunni frequentanti la scuola dell'obbligo e il numero degli abitanti residenti nel Comune alla data della presente domanda.

_____ luogo e data

_____ Il legale rappresentante dell'Ente

**DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI
ENTI LOCALI CONTROLLI**
Per copia conforme all'originale
composta di n.....fogli e
n.....facciate.
Pescara li 27-02-07

IL DIRIGENTE

AVVISI

ERRATA CORRIGE E AVVISI DI RETTIFICA

L'avviso di rettifica è disposto quando, successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di un documento, vengono in esso riscontrati errori già contenuti nel documento originale. L'avviso di rettifica può essere disposto esclusivamente dall'autorità che ha disposto la pubblicazione dell'atto errato o dal suo superiore gerarchico, tramite nota scritta indirizzata alla Direzione del Bollettino.

L'errata corrige è disposta quando, successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di un documento, vengono riscontrate difformità tra il testo originale e il testo pubblicato. La Redazione del Bollettino può disporre autonomamente l'errata corrige, previa intesa con gli estensori dell'atto da correggere.

In caso di correzione di avvisi contenenti bandi di gara e di concorso con termine di scadenza, la Direzione del Bollettino, di concerto con l'autorità estensore dell'atto, dispone che la pubblicazione dell'errata corrige o dell'avviso di rettifica non risulti pregiudicizievole di situazioni giuridiche soggettive degli interessati ai documenti medesimi.

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI**

SERVIZIO BURA PUBBLICITA' ED ACCESSO

DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:

Corso Federico II, n° 51 - 67100 L'Aquila

centralino: 0862 3631

Tel. 0862/364660 - 364661 - 364663 - 364670

Fax. 0862 364665

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>

e-mail: bura@regione.abruzzo.it